

Intercettazioni telefoniche autorizzate in assenza di motivazione specifica e tutela dei diritti fondamentali: alcune considerazioni critiche sulla sentenza *HYA e al.*

Federico Ferri (Professore a contratto di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna) – 9 maggio 2023

SOMMARIO: 1. Contestualizzazione della pronuncia. – 2. Fatti di causa e questioni giuridiche. – 3. L'approccio della Corte di giustizia al tema centrale. – 4. Riflessioni conclusive in un contesto di tutela integrata dei diritti fondamentali.

1. Con la sentenza [*HYA e al.*](#) del 16 febbraio 2023 la Corte di giustizia (CGUE) ha precisato che le decisioni giudiziarie che autorizzano l'utilizzo di tecniche investigative speciali di captazione, come le intercettazioni telefoniche, sono conformi al diritto UE anche se redatte mediante un testo prestabilito e privo di motivazione specifica; ciò a patto che gli elementi di fatto e di diritto possano essere inferiti agevolmente e senza ambiguità dall'interessato attraverso una lettura incrociata di ciascun provvedimento autorizzativo delle intercettazioni e della precedente richiesta di autorizzazione delle autorità penali competenti. La causa ha dunque implicazioni sul sistema di tutela integrata dei diritti, che a livello europeo si regge sulla Carta dei diritti fondamentali (Carta) e sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Inoltre, la decisione *HYA e al* aggiunge un tassello alla giurisprudenza su *data retention* e diritti fondamentali, che da anni rappresenta un arduo banco di prova per i giudici di Lussemburgo (e non solo), specialmente in virtù delle carenze della legislazione UE in materia (non è questa la sede per addentrarsi nella questione, nonostante i numerosi spunti giuridici da essa suscitati: per approfondimenti sul tema della *data retention* nel diritto europeo, si rinvia in particolare a G. FORMICI, *La disciplina della data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali: un'analisi comparata*, Torino, 2021. Per considerazioni sulle sentenze più rilevanti della giurisprudenza UE e CEDU, si vedano, tra i tanti, E. CELESTE, *The Court of Justice and the Ban on Bulk Data Retention: Expansive Potential and Future Scenarios*, in *European Constitutional Law Review*, n. 1, 2019, p. 134 ss.; I. CAMERON, *Metadata Retention and National Security: Privacy International and La Quadrature du Net*, in *Common Market Law Review*, n. 5, 2021, p. 1433 ss.; M. NINO, *La disciplina internazionale ed europea della data retention dopo le sentenze Privacy International e La Quadrature du Net della Corte di giustizia UE*, in *Il diritto dell'Unione europea*, n. 1, 2021, p. 93 ss.; S. CRESPI, *L'influenza del diritto dell'Unione europea sulla sicurezza nazionale: l'art. 4, par. 2, TUE alla*

prova della recente giurisprudenza UE tra l'altro in materia di privacy, in rivista.eurojus.it, n. 4, 2022, p. 85 ss.; G. NADDEO, *Il difficile bilanciamento tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella "data retention saga" dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 2, 2022, p. 188 ss.). Da quando, nel 2014, con la celebre sentenza [Digital Rights Ireland](#), la Corte ha annullato la direttiva [2006/24/CE](#) sulla conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, le uniche regole di riferimento continuano ad essere enunciate dall'art. 15, par. 1, della [direttiva 2002/58/CE](#) su trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, nota anche come "direttiva sulla privacy". Tale disposizione rappresenta un'eccezione al principio di non ingerenza stabilito dall'art. 5, par. 1. In sostanza, dal combinato disposto degli artt. 15, par. 1, e 5, par. 1, della direttiva sulla privacy, gli Stati membri ad oggi possono disporre l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o sorveglianza di comunicazione senza il consenso degli utenti solo se la misura risulti necessaria, opportuna e proporzionata ai fini della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento dei reati.

2. È proprio l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE il riferimento giuridico principale della causa *HYA e al.*

Ad essere in discussione è una prassi giurisdizionale di uso comune in Bulgaria. Secondo questa prassi, l'autorità giudiziaria competente suole autorizzare con motivazione generica intercettazioni telefoniche nei confronti di persone sospettate di avere commesso reati gravi. Più precisamente, tende ad essere considerata ammissibile una decisione del giudice istruttore che reca unicamente un rinvio alla precedente richiesta di autorizzazione contenente tutti gli elementi di fatto e di diritto e le altre informazioni puntuali che normalmente devono essere indicate nella motivazione di un provvedimento.

Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale penale specializzato bulgaro ha seguito la prassi appena riassunta, disponendo più intercettazioni telefoniche (verso persone indagate per la loro presunta partecipazione a un'organizzazione criminale) con varie ordinanze che prevedevano l'uso ripetuto di un modello prestabilito e privo di motivazione specifica. Il prestampato si limitava essenzialmente a circoscrivere la durata di validità dell'autorizzazione e a rappresentare l'osservanza dei requisiti di garanzia previsti dalla normativa nazionale applicabile. Ritenendo che siffatti elementi fossero già stati rispettati nelle richieste presentate dal pubblico ministero specializzato, il Presidente del Tribunale aveva di volta in volta compiuto un mero riferimento incrociato all'istanza che intendeva accogliere.

Sul fondamento di questi provvedimenti sono state registrate e memorizzate alcune conversazioni telefoniche e ciò ha permesso al pubblico ministero di formalizzare le accuse contro le persone intercettate. Sennonché, il Tribunale penale specializzato, successivamente adito dagli interessati, ha sollevato dubbi circa la conformità della prassi di cui sopra rispetto all'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, interpretato in un'ottica di tutela del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 47 della Carta, nonché sull'eventuale utilizzo in

giudizio delle informazioni così raccolte. Le due questioni sono state quindi sottoposte alla Corte di giustizia.

3. Tanto nelle [conclusioni dell'Avvocato generale Collins](#) quanto nella sentenza della Corte è possibile rinvenire lo stesso approccio con riguardo alla premessa di fondo e alla questione teorica principale.

Innanzitutto, Avvocato generale e Corte precisano che la risposta ai quesiti del giudice del rinvio dipende, in concreto, dall'eventuale sussistenza di obblighi di trattamento dati da parte di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, dal momento che ciò costituisce l'ambito di applicazione della direttiva sulla *privacy*. Tale aspetto può essere al massimo presunto, in attesa di una verifica puntuale ad opera del giudice *a quo*.

Quanto al principale nodo giuridico da sciogliere, né l'Avvocato generale né i giudici ritengono che, di norma, una prassi giudiziaria come quella venuta in rilievo nel caso in esame sia in contrasto con l'art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE, letto alla luce dell'art. 47 della Carta. È vero che sussiste un obbligo di assicurare che le decisioni giudiziarie siano debitamente motivate e assunte nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, ma le specifiche necessarie non devono essere per forza elencate nel provvedimento che autorizza le intercettazioni telefoniche. L'obiettivo finale del diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo presuppone, infatti, che l'interessato, al fine di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili, possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti anche a seguito della relativa comunicazione: è allora sufficiente che tale effetto sia suscettibile di prodursi da una lettura incrociata della richiesta e della successiva autorizzazione.

Insomma, tutto ruota attorno all'eshaustività delle richieste elaborate dal pubblico ministero specializzato: se queste espongono in maniera circostanziata le ragioni per le quali viene richiesto l'utilizzo di tecniche investigative speciali, il Tribunale penale specializzato nella fattispecie può considerarsi legittimato ad adottare ordinanze sprovviste di motivazione specifica.

La linea argomentativa delle conclusioni e della sentenza diverge, semmai, sul margine di manovra lasciato al giudice del rinvio per compiere le valutazioni del caso. Da una parte, l'Avvocato generale suggerisce che la legittimità delle autorizzazioni alle intercettazioni telefoniche debba comunque essere valutata dal giudice remittente. Di conseguenza, le conclusioni si soffermano anche sul secondo quesito pregiudiziale: laddove il sindacato del giudice bulgaro sulla legittimità dei provvedimenti autorizzativi dia esito negativo, in linea di principio l'irregolarità non potrà essere sanata retrospettivamente e le prove assunte in violazione di principi generali del diritto UE e dei diritti fondamentali (in specie, il diritto a un equo processo) dovranno essere escluse. Per contro, la Corte di giustizia opta per una soluzione più netta. Pur dichiarando che spetta al giudice del rinvio verificare se nell'ambito della prassi in oggetto i motivi alla radice delle ordinanze che autorizzavano le intercettazioni siano effettivamente accessibili e comprensibili senza ambiguità dagli interessati, la Corte sembra in realtà dare per scontato che nella fattispecie non emergano contrasti con il diritto UE applicabile, al punto che la sentenza non esplora il quesito sui possibili limiti

all'utilizzo in giudizio delle informazioni ottenute dal pubblico ministero specializzato.

4. La sentenza *HYA e al.* consente di svolgere alcune riflessioni generali sulla portata dell'obbligo di motivazione, ai fini del diritto UE, per decisioni giudiziarie che sempre più di frequente vengono assunte in nome della sicurezza nazionale prima ancora che l'interessato venga formalmente accusato (circa le prerogative, derivanti dal sistema di tutela di diritto UE, che riguardano la posizione di chi invece si trova già in stato di accusa si rinvia a P. DE PASQUALE, *La tutela dei diritti dell'accusato nell'Unione europea*, in A. TIZZANO (a cura di), *Verso i 60 anni dai trattati di Roma. Stato e prospettive dell'Unione europea*, Torino, 2016, p. 115 ss.).

Nell'impianto argomentativo della pronuncia *HYA e al.* vi sono un paio di profili che meritano di essere indagati ulteriormente e che riguardano la tutela dei diritti fondamentali delle persone le cui conversazioni vengono intercettate. Il primo si riferisce ai collegamenti tra la prassi controversa e l'art. 47 della Carta; il secondo all'interazione tra la sentenza e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) su intercettazioni telefoniche e diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU.

A. Sul diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 47 della Carta.

Anche se la Corte di giustizia considera l'obbligo di motivazione come una declinazione del diritto a un ricorso effettivo *ex art.* 47 della Carta (e la Corte EDU ha assunto un approccio analogo con riferimento all'art. 6 CEDU: al riguardo, è qui sufficiente riportarsi alla sentenza [ASML](#) della CGUE, punto 28, anche alla luce delle precisazioni avanzate al punto 53 della successiva sentenza [Trade Agency](#) e al richiamo che essa fa della pronuncia della Corte EDU [Hadjianastassiou c. Grecia](#)), è bene ricordare che i diritti di difesa riconducibili al campo di applicazione di detto articolo non costituiscono prerogative assolute. Possono, cioè, soggiacere a restrizioni che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e che non implicino, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile (es. sentenze [Dokter](#), punto 75; [Alassini](#), punto 63; [Texdata Software](#), punto 84; [UBS Europe](#), punto 62). La valutazione dell'esistenza di una violazione di questi diritti va poi compiuta in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie (*ex multis*, sentenza [Berlioz Investment Fund](#) del 2017, punto 97).

Stanti questi presupposti, e preso atto dell'assenza di "precedenti" dirimenti in rapporto al problema di cui ci si occupa, bisogna riconoscere che nella sentenza *HYA e al.* non viene spiegato in modo particolarmente efficace perché, entro il perimetro dell'art. 47 della Carta, siano ammissibili restrizioni all'obbligo di motivazione esaustiva per le ordinanze di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche adottate dal Presidente del Tribunale penale specializzato (vale sempre la pena ricordare che, come rilevato in dottrina, la portata di questo articolo è risultata maggiormente incisiva per il diritto degli Stati membri, piuttosto che sul piano dell'ordinamento UE: G. VITALE, *Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell'art. 47 della Carta di Nizza*, in C. AMALFITANO, M. D'AMICO, S. LEONE (a cura di), *La Carta dei diritti*

fondamentali dell'Unione europea nel sistema integrato di tutela, Torino, 2022, p. 304). Il ragionamento della Corte pare piuttosto affrettato, considerando la perentorietà della conclusione raggiunta.

Di fatto, il nucleo dell'argomentazione è una presunzione di conformità della prassi sindacata alla normativa bulgara da seguire. La Corte (punto 53) si limita a rilevare che “nell'ambito di detto procedimento, il giudice competente ha esaminato i motivi di una richiesta circostanziata (...), e al termine del suo esame ha considerato giustificata tale richiesta”; perciò, “si deve ritenere che, firmando un testo prestabilito secondo un modello che indica il rispetto dei requisiti di legge, tale giudice ha convalidato i motivi della richiesta, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti di legge”. In forza di questo sillogismo, la sentenza aggiunge che “sarebbe infatti artificioso esigere che l'autorizzazione all'utilizzo di tecniche investigative speciali contenga una motivazione specifica e dettagliata, laddove la richiesta in relazione alla quale tale autorizzazione è concessa contiene già, in forza della normativa nazionale, una siffatta motivazione” (punto 54).

In effetti, la Corte avrebbe ben potuto “sfruttare” in prima battuta l'opinione più accreditata in dottrina quanto all'obbligo di motivazione nel quadro dell'art. 47 della Carta, ossia che le corti nazionali manterrebbero poteri piuttosto consistenti per la determinazione della forma delle decisioni da adottare al riguardo (D. SAYERS, *Art. 47(2): Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented* – sezione del commento ad *Art. 47: Right to an Effective Remedy and to a Fair Trial*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: a Commentary*, Oxford-Portland, p. 1264). Così non è stato.

La Corte non ha neanche riproposto un argomento importante e peraltro rinvenibile nella propria giurisprudenza, richiamato invece dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni (punto 39). Invero, ferma restando la necessità dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, la CGUE aveva già dichiarato che la portata dello stesso potrebbe comunque variare a seconda di determinati fattori che connotano il procedimento nel suo complesso e in base all'insieme delle circostanze pertinenti. Tra questi elementi figurano la natura del provvedimento da assumere e le specifiche garanzie procedurali volte a mettere gli interessati nelle condizioni di proporre ricorso contro la decisione sfavorevole in maniera utile ed effettiva (si vedano, in specie, la già citata sentenza [Trade Agency](#), punto 60, e la sentenza [fly-LAL Lithuanian Airlines](#), punto 52).

Sarebbe stato inoltre utile chiarire, se del caso, quali potessero essere le specificità procedurali tali da giustificare la produzione di una motivazione didascalica nelle ordinanze di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche. In proposito – anche in considerazione dell'urgenza sottesa a un'iniziativa da porre in essere per esigenze securitarie sensibili – si è osservato che le decisioni del Presidente del Tribunale specializzato erano state pur sempre adottate in esito ad una fase non dibattimentale; in simili circostanze, pertanto, gli interessati non avrebbero avuto modo di rappresentare la propria posizione alle autorità

competenti per la disposizione di eventuali intercettazioni telefoniche (M. SCHRÖDER, [Pre-drafted template text as statement of reasons: HYA and others \(Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques\) \(C-349/21\)](#), in *EU Law Live*, 24 marzo 2023).

B. Sul diritto alla vita privata nella giurisprudenza di riferimento della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Quanto al secondo profilo meritorio di commento, poiché, come annotato in dottrina, l'art. 47 della Carta si presta a limitate considerazioni in merito al diritto ad un ricorso effettivo in materia penale (in questo senso M. CAIANIELLO, *Giudice imparziale precostituito e tutela effettiva dei diritti in materia penale* - sezione del commento ad *Art. 47: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, 2017, p. 911), è opportuno concentrare l'attenzione anche (e soprattutto) sul sistema di tutela approntato dalla Corte EDU.

Si rammenta anzitutto che il terzo paragrafo dell'art. 52 della Carta impone che qualora vi sia corrispondenza tra diritti garantiti da questo strumento e dalla CEDU il primo vada interpretato in modo che il livello di protezione degli stessi sia almeno equivalente a quello garantito attraverso la seconda.

Si aggiunga che il 'considerando' 11 della direttiva 2002/58/CE prevede che le misure di cui si occupa l'art. 15, par. 1, devono essere "appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una società democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla (...) Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". È poi pacifico che la Corte di giustizia associa l'eccezione prefigurata all'art. 15, par. 1, della direttiva del 2002 ai diritti fondamentali concernenti il rispetto della vita privata (art. 7 della Carta) e, in via ulteriore, la protezione dei dati personali (art. 8 della Carta); ciò ha indotto, ancora di recente, la CGUE a creare collegamenti diretti tra queste disposizioni e l'art. 8 CEDU (si cita la sentenza [Commissioner of An Garda Síochána](#) del 2022, punti 50-55).

Tanto premesso, si è avuto modo di vedere che in *HYA e al.* la CGUE incentra la propria argomentazione sull'art. 47 della Carta. Al contrario, il diritto alla vita privata viene evocato solo tramite minimi cenni all'art. 8 della CEDU, che invece la Corte EDU usa come granitico parametro di legittimità quando viene chiamata a pronunciarsi su norme o prassi nazionali in punto di intercettazioni telefoniche (si rinvia alla [Guide to the Case-Law of the European Court of Human Rights – Data protection](#), 31 agosto 2022, pp. 32-33). E tali rapide osservazioni servono alla Corte di giustizia per sostenere che nemmeno la giurisprudenza CEDU più prossima al caso attivato dal giudice bulgaro costituirebbe un elemento ostativo automatico per l'autorizzazione di intercettazioni telefoniche a mezzo di decisioni giudiziarie prive di motivazione specifica. Tuttavia, questi passaggi appaiono parzialmente controversi, per almeno tre ordini di ragioni.

In primis, la Corte di giustizia ha assegnato un peso specifico pressoché irrilevante alla sentenza [Dragojević c. Croazia](#) del 2015. È vero che questa sentenza verte sulla possibilità di rimediare a posteriori all'assenza o

all'insufficienza di motivazione delle decisioni di autorizzazione di intercettazioni telefoniche; ma l'*iter* argomentativo seguito dalla Corte EDU è più ampio, in quanto volto ad appurare se il margine di azione garantito al pubblico ministero dall'ordinamento croato e dalle prassi giudiziarie in essere in questo tipo di procedimenti potesse sfociare in possibili abusi ai danni degli interessati. Non a caso, nella pronuncia (punto 94) si sottolinea quanto sia importante che l'autorità preposta all'autorizzazione delle intercettazioni "determines whether there is compelling justification for authorising measures of secret surveillance". Inutile dire che solo con un'adeguata motivazione si può soddisfare tale richiesta, tant'è vero che la Corte EDU (punti 95-97) conferma di avere difficoltà ad accettare una situazione come quella prodotta dalle corti croate, inclini a motivare i suddetti provvedimenti i) con semplici rinvii alle richieste ricevute, ii) al massimo con l'aggiunta di una formula standard che specificava come, in assenza di intercettazioni, le indagini sarebbero risultate estremamente difficili o irrealizzabili, iii) e comunque senza fornire alcun dettaglio inerente ai fatti di causa e a circostanze che potessero giustificare il ricorso alla misura selezionata. Questi rilievi hanno contribuito a far sì che i giudici concludessero all'unanimità circa una violazione dell'art. 8 CEDU da parte della Croazia. Vale la pena rappresentare che, anche a distanza di anni, la Corte EDU ha identificato la sentenza *Dragojević c. Croazia* come uno dei riferimenti primari per ricavare i principi generali relativi alle intercettazioni telefoniche (è accaduto, ad esempio, nel 2021 nella decisione [Ahmadov c. Azerbaijan](#), punto 61).

In secondo luogo, in *HYA e al.* la Corte di giustizia si propone di suffragare la propria tesi basandosi su un inciso di un'altra sentenza della Corte EDU, [Ekimdzhiev e al. c. Bulgaria](#), resa ad inizio 2022 e riguardante proprio la prassi oggetto del rinvio pregiudiziale instaurato dal Tribunale penale specializzato. Al punto 314 della sentenza *Ekimdzhiev e al. c. Bulgaria* si legge che "the absence of reasons cannot automatically lead to the conclusion that the judges issuing surveillance warrants have not properly reviewed the applications for them". Ancora una volta, però, si ha la sensazione che la CGUE abbia utilizzato in modo un po' troppo semplicistico un'affermazione che andrebbe letta in un contesto più esteso. Infatti, in *Ekimdzhiev e al. c. Bulgaria* la Corte EDU ha rilevato che il Presidente e i Vice-Presidenti di questo organo avevano autorizzato numerose richieste di intercettazioni tramite provvedimenti che "had completely blanket contents, were couched in terms which were general enough to be capable of relating to any possible surveillance application, and lacked any reference to the specific case to which they related except the number of the application". A fronte di ciò, la Corte EDU (punti 313-321) ha certificato varie lacune idonee a pregiudicare quell'obbligo di motivazione che, sulla scorta della predetta sentenza *Dragojević c. Croazia*, deve essere concepito come una "vital safeguard against abusive surveillance". Non stupisce allora che anche nel caso in questione sia stato deciso unanimemente che la libertà protetta dall'art. 8 CEDU era stata violata. Circostanza, quest'ultima, di cui la Corte di giustizia non pare, però, tenere conto.

Peraltro, è quanto meno singolare, alla luce di quanto precede, che la Corte di giustizia (così come l'Avvocato generale) non abbia ritenuto di fare alcun

accenno ad un'altra sentenza CEDU, resa nel caso [*Potoczka e Adamčo c. Slovacchia*](#) e pronunciata appena un mese prima della decisione *HYA e al.* Posto che la discriminante che la CGUE valorizza per ammettere l'ipotetica legittimità di una decisione giudiziale priva di motivazione specifica è la possibilità di rimediare al problema grazie ad una lettura incrociata del provvedimento che autorizza le intercettazioni telefoniche e della relativa richiesta, i giudici di Lussemburgo avrebbero ben potuto richiamare la sentenza dei giudici di Strasburgo, dato che in *Potoczka e Adamčo c. Slovacchia* questi ultimi sembrano accettare – se non altro in astratto – l'ammissibilità della combinazione predetta per conciliare le varie prerogative in contrasto. Viene appunto vagliata l'eventualità di “any possibility of the contents of that request making up for the lack of reasoning of the warrant if they were to be read together”; tuttavia, a differenza di quanto avvenuto nel procedimento alla base del giudizio *HYA e al.*, la Corte EDU ha annotato che nella fattispecie una soluzione in tal senso non era praticabile.

In conclusione, a parere di chi scrive, i punti d'approdo raggiunti dalla Corte di giustizia in *HYA e al.* non paiono di per sé censurabili, perché la sentenza non perde di vista la necessità di accordare all'interessato una tutela sostanziale ed effettiva.

Si ritiene, però, discutibile la scelta della Corte di percorrere quasi esclusivamente una rotta – in buona parte ancora insidiosa – interna all'art. 47 della Carta, senza ragionare sulle prospettive di attuazione del diritto fondamentale alla tutela della vita privata. In particolare, e per usare una metafora, i “problemi di captazione” dei segnali provenienti da Strasburgo complicano oltremodo il dialogo tra Corti e potrebbero avere ripercussioni multiformi negli ordinamenti interni, sia presi singolarmente sia nelle operazioni di raccolta transfrontaliera di prove (su tale aspetto si veda anche M. KUSAK, *Common EU Minimum Standards for Enhancing Mutual Admissibility of Evidence Gathered in Criminal Matters*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2017, spec. p. 347).

L'auspicio è che a causa di queste incertezze il messaggio finale della CGUE non venga interpretato dai giudici interni in modo da favorire compromessi al ribasso per la tutela dei diritti fondamentali, per di più in un'epoca nella quale l'evoluzione tecnologica suole essere posta (anche surrettiziamente) al servizio della sorveglianza di massa per ragioni securitarie. E che la Corte UE possa sciogliere, nelle pronunce a venire, i nodi che la decisione in commento ha prodotto.